



## SPUNTI DI RIFLESSIONE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ IN MONTAGNA AE - EEA NERI BALDI

### 1.- PREMESSA

L'incidente in montagna *fa notizia*; spesso capita di sentir parlare di “*condotta colposa*” in un evento o di “*rischi sottovalutati*”; ormai siamo abituati a sentir parlare di “*montagna assassina*” ed altre simili castronerie.

In genere i mezzi di comunicazione di massa parlano di reati, danni e indagini con una superficialità e un'approssimazione che possono facilmente condurre a considerazioni decisamente non corrette.

A volte si pensa poi che una polizza di assicurazione possa costituire di per sé il toccasana per evitare di incorrere in responsabilità.

In realtà, chi frequenta la montagna in genere ben poco ne sa di queste problematiche, o – peggio – non ne vuol sapere: che differenza c'è tra dolo e colpa? che obblighi si assumono nella conduzione di una gita in nome (e per conto) del CAI? ... e se invece si tratta di una gita fra amici?

A prescindere, cosa comporta indossare il *giubbino rosso*?

La giurisprudenza in materia è scarsa, spesso viziata in origine dalla non sufficiente conoscenza dello specifico contesto ambientale (la realtà della montagna) da parte dei giudici.

Comprendere il corretto significato dei ruoli nell'ambito dell'attività istituzionale (e non) può essere un valido aiuto a frequentare la montagna con maggior consapevolezza e cercare di minimizzare gli inevitabili rischi connessi, che possono dar luogo anche a conseguenze giuridiche.

\* \* \*

### 2.- IL PERICOLO

Di solito si sente dire che l'alpinismo è pericoloso, affermazione ben comprensibile nel linguaggio comune.

È però più corretto dire che la montagna è pericolosa e l'alpinismo è rischioso.

Infatti, il rischio è l'espressione probabilistica dell'esposizione al pericolo.

Secondo la normativa UNI<sup>1</sup> e il d.lgs 81/2008 (disciplina applicativa in tema di “*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”) per “*pericolo*” si intende la “*proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni*”, cioè gli aspetti oggettivi ambientali, laddove “*rischio*” è la “*probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione*”, cioè l’insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi.

Dunque, rischio e pericolo sono concetti diversi: il pericolo è una proprietà intrinseca (di una situazione, oggetto, sostanza, o quant’altro) non legata a fattori esterni che per le sue caratteristiche ha la capacità potenziale di causare un danno alle persone. Il rischio è invece la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione.

Si ha pericolo in presenza di una situazione (non importa se statica o dinamica) che può cagionare un danno.

Rischio è invece la probabilità che un pericolo cagioni un danno.

In altre parole, il rischio è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un evento negativo, che presuppone l’esistenza di una sorgente di pericolo e della possibilità che essa si trasformi in un danno.

Alpinismo ed escursionismo sono attività potenzialmente pericolose nelle quali un certo margine di rischio è inevitabile ed ineliminabile: l’uscita a rischio zero non esiste!

Le uscite in montagna – tutte, dall’escursione all’alpinismo – dovrebbero essere un momento di gioia e di condivisione, in cui ognuno dovrebbe assumersi i rischi derivanti dall’attività praticata: purtroppo non sempre è così, con i conseguenti strascichi legali.

Senza alcuna pretesa di completezza, cerchiamo di capirne un po’ di più.

\* \* \*

### 3.- LA RESPONSABILITÀ

Il termine in senso letterale significa rispondere in modo abile, cioè dare risposta appropriata nelle situazioni più disparate.

La responsabilità può essere definita come la “*possibilità di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e corregger lo stesso sulla base di tale previsione*”<sup>2</sup>.

Presuppone dunque una situazione di libertà, in cui la persona può scegliere quale

---

<sup>1</sup> L’Ente nazionale italiano di unificazione (acronimo UNI) è un’associazione privata che elabora e pubblica norme tecniche volontarie nei settori industriali, commerciali e del terziario; partecipa in rappresentanza dell’Italia all’attività degli organismi di regolamentazione internazionali ISO e CEN.

<sup>2</sup> N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, UTET, Torino, 1971.

comportamento tenere<sup>3</sup>.

Di regola, non si ha responsabilità in presenza di un fatto oggettivo il cui accadimento sia del tutto svincolato dalla volontà del soggetto che agisce.

Correlativamente si dice che una persona è responsabile se, quando agisce, cerca di prevedere le conseguenze delle sue azioni e correggerle di conseguenza.

In primo luogo – ed è ineliminabile – la responsabilità è verso noi stessi: la base della civile convivenza è l'autoresponsabilità.

Anche in montagna si può coadiuvare, ma non ci si sostituisce mai alla preparazione e alla responsabilità personale altrui.

La società in cui viviamo, però, tende molto spesso a cercare un colpevole. Vi è una scarsa propensione ad accettare un evento per quello che è, sulla base di una dinamica naturale di causa-effetto.

Il CAI ci chiede di essere bravi e preparati, ma anche *responsabili*.

Questo vale per tutti i tesserati.

Per i titolati valgono alcune specificazioni:

- non devono essere autoreferenziati in conseguenza del titolo acquisito;
- non devono limitarsi ad indossare la casacca, a prescindere dal comportamento;
- devono esser consapevoli di svolgere un *servizio*, per il CAI e la montagna.

Deve esserci cognizione dell'esistenza di un rischio, sia per l'accompagnato che per l'accompagnatore, ma anche per il frequentatore in genere della montagna.

Se si fa, si accetta la responsabilità; il che equivale a confrontarsi con noi stessi e con il comportamento altrui.

In secondo luogo si è responsabili verso gli altri quando c'è una norma giuridica che lo prevede, tenendo presente che ci può essere responsabilità sia per un'azione che per un'omissione.

La responsabilità è astrattamente di quattro tipi, che ben possono sommarsi fra di loro in varie combinazioni:

- penale
- civile
- amministrativa
- deontologica (o disciplinare)

Le quattro responsabilità – contrariamente a quanto spesso si pensa – possono facilmente coesistere: un accompagnatore CAI conduce un gruppo su di un sentiero classificato EE; giunto alla base del tratto più impegnativo trova un cartello con un'ordinanza del Sindaco che vieta la prosecuzione per motivi di sicurezza, sotto pena di una specifica sanzione a carico dei contravventori; ciò nonostante l'accompagnatore fa proseguire il gruppo e, durante la salita, a causa dell'omessa tenuta di un appiglio fisso (spezzone di corda), un escursionista scivola e si produce delle lesioni che gli

---

<sup>3</sup> Per dirla con le parole di MESSNER "non si può mai dominare la natura, l'alpinista deve assumersi le proprie responsabilità e non dare la colpa alla montagna".

determinano, oltre ad alcuni mesi di inabilità lavorativa, anche postumi di invalidità permanente. L'accompagnatore potrà essere chiamato a rispondere:

- per violazione dell'art. 590 c.p., in conseguenza delle lesioni patite dall'accompagnato, subendo la relativa condanna (responsabilità **PENALE**);
- in base all'art. 2043 c.c. per i danni provocati nella duplice componente di danno emergente (per invalidità permanente) e di lucro cessante (mancato guadagno per il periodo di malattia), che dovrà quindi risarcire (responsabilità **CIVILE**);
- in base all'ordinanza sindacale violata subirà l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista (responsabilità **AMMINISTRATIVA**);
- per avere violato la disposizione regolamentare (art. 45 regolamento AE) che vieta di compiere azioni contrarie all'etica del CAI, con conseguente procedimento disciplinare e possibile decadenza dalla qualifica (responsabilità **DISCIPLINARE**).

In questa sede ci occuperemo brevemente delle sole responsabilità penale e civile.

\* \* \*

#### 4.- LA RESPONSABILITÀ PENALE

In ossequio a uno dei principi cardine del nostro sistema giuridico (art. 27 della Costituzione) la responsabilità penale è sempre personale, quale conseguenza della violazione di regole poste nell'interesse non di singoli, ma della collettività in generale; perché sussista la responsabilità è richiesto un diverso grado di consapevolezza (dolo/colpa) dell'agente; assai spesso si procede d'ufficio<sup>4</sup>, a volte ad istanza di parte.

Dunque, **risponde solo chi ha commesso il fatto.**

La responsabilità nasce quando si commettono azioni (o omissioni) che costituiscono reato, puniti dalla legge con sanzioni penali.

Spesso si sente dire che non “è colpa sua”; il concetto di colpa del linguaggio comune non è però corrispondente ai criteri di configurazione della responsabilità giuridica.

L'art. 43 del codice penale identifica gli elementi psicologici del reato. “*Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*”.

Il dolo è dunque la forma più grave della colpevolezza. Si compone di due elementi:

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 112 della Costituzione l'azione penale è obbligatoria, nel senso che il Pubblico Ministero DEVE iniziare le indagini tutte le volte che un fatto possa costituire violazione di norme penali; in alcuni casi, tuttavia, quando si è in presenza di reati minori (come ad esempio per le lesioni di non particolare gravità) è necessario un'apposita istanza della parte offesa: la querela.

rappresentazione e volontà. Con la prima s'intende la conoscenza della realtà per quella che concretamente è, cioè la consapevolezza degli elementi essenziali del reato, con la seconda un nesso psicologico fra l'evento e l'azione: affinché il dolo esista entrambi devono coesistere simultaneamente. Molte sono le distinzioni che si possono fare quando si parla di dolo; in questa sede sembra sufficiente accennare a quello intenzionale e a quello eventuale, rispetto ai quali ciò che varia è il grado della volontarietà del comportamento: nel primo è più forte, nel secondo ha un ruolo solo marginale, inteso come accettazione del rischio dell'evento.

Fondamentale è la differenza con la colpa, che si caratterizza per negligenza, imperizia o imprudenza. Certo, la colpa può contenere una previsione al proprio interno, ma c'è differenza fra il prevedere e il volere. Quando si traduce la teoria in pratica, tuttavia, nel concreto la difficoltà dei giudici spesso sta proprio nel capire dove finisca l'uno e inizi l'altra.

Colpa generica significa:

- ◆ NEGLIGENZA (non fare ciò che si dovrebbe)
- ◆ IMPRUDENZA (fare ciò che non si dovrebbe)
- ◆ IMPERIZIA (fare ciò che non si sa fare)

**Se la regola non è codificata occorre dimostrare l'imperizia; se la regola c'è basta invece dimostrare che è stata violata:** dunque, nei regolamenti e negli atti normativi di organizzazione generale (regolamenti sezionali e quant'altro) meno si scrive meno responsabilità si assumono/attribuiscono; violare regole tecniche e professionali non è colpa generica ma è colpa specifica e rientra nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

D'altro canto, rimanere inerti o passivi può non essere corretto: un'omissione, quando si ha l'obbligo giuridico di un certo comportamento, equivale a cagionare l'evento dannoso che sarebbe stato possibile evitare.

La giurisprudenza ha però avuto modo di precisare che *“in tema di reati omissivi impropri il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi, ovvero ad una posizione di garanzia dell'agente, la cui fonte deve avere carattere normativo e deve essere sufficientemente determinata, nel senso che deve imporre obblighi specifici di tutela del bene protetto (sicché non può ritenersi tale il generico dovere di prudenza e/o diligenza), e che presuppone, d'altra parte, l'esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento (nella specie è stato escluso che la caduta di una valanga, e la conseguente morte delle persone da essa travolte, fossero imputabili al padre dell'imprudente sci-alpinista, peraltro maggiorenne ed esperto, che durante un'escursione in montagna, trovandosi alla testa del gruppo di escursionisti composto anche dal di lui genitore, aveva provocato il distacco dal costone montuoso del primo blocco di neve che, scivolando a valle, si era ingrossato divenendo valanga)”* (GIP Sondrio, 10 marzo 2005; in motivazione viene chiarito che per l'assunzione di una

posizione di garanzia **non basta essere il più esperto, ma è necessario che il soggetto abbia ottenuto, seppur tacitamente, l'incarico di guidare** i componenti del gruppo, i quali, trovandosi in una situazione di inesperienza e incapacità rispetto all'attività intrapresa, abbiano deciso di svolgerla proprio in considerazione della presenza di una persona capace al loro fianco, investita di poteri di guida e direzione). A questo proposito va sottolineato che *“la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso”* (Cass. pen. - IV, 20 giugno 2018, n. 32216).

\* \* \*

#### 5.- LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Tradizionalmente la responsabilità civile si divide in contrattuale, extracontrattuale e responsabilità *ex lege*.

La prima consegue all'inadempimento di un'obbligazione assunta con un contratto; la seconda consegue alla responsabilità per fatto illecito (cioè contrario al diritto e alle regole della civile convivenza), prevista in via generale dall'art. 2043 del Codice civile che obbliga al risarcimento del danno chiunque arrechi, con fatto proprio (doloso o colposo), un danno *ingiusto* ad altra persona. Il terzo tipo risulta marginale per quanto qui interessa.

**La responsabilità civile, di regola, è diretta**: cioè ciascun soggetto, che abbia la capacità d'intendere e di volere, risponde del danno che egli stesso ha cagionato con la propria azione od omissione; è ripristinatoria (restituisco al danneggiato la situazione antecedente all'evento) o per equivalente (monetizzo il danno arrecato); **per sua natura non è personale, dunque è possibile trasferirla ad un terzo** con un contratto di assicurazione.

Le due responsabilità (penale e civile) possono ben coesistere: io sbaglio, non pago alcunché perché interviene l'assicurazione (e dunque non ne rispondo economicamente) ma vado in galera.

Si ha responsabilità contrattuale per violazione di un contratto, come nel caso dei professionisti (guida alpina); la stessa si può forse configurare – non è corretto escluderlo a priori – anche per i corsi CAI, ma nei confronti della Scuola, ovvero della Sezione (cfr. in termini Cass. 30 novembre 2018, n. 30979).

Il rapporto che intercorre fra guida e cliente è indiscutibilmente di natura contrattuale, trae la propria origine dall'accordo tra le parti a cui sono sottesi interessi contrapposti: la guida alpina intende percepire un compenso derivante dalla propria prestazione

d'opera; il cliente persegue un interesse di natura non economica rappresentato dall'appagamento nel frequentare la montagna.

In termini generali l'art. 1218 del codice civile prevede che *“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*. Affinché l'impossibilità sia idonea a liberare il debitore deve essere assoluta, cioè insuperabile, ed oggettiva, cioè riconoscibile in base a criteri obiettivi. La ripartizione dell'onere della prova è stata specificata dalla giurisprudenza e allo stato lascia ben pochi margini di opinabilità: *“mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile. La regola è invertita se si ha obbligazione negativa: non potendosi fare gravare sul debitore l'onere di provare di non aver tenuto nessuna delle condotte (positive) che avrebbero violato l'obbligo di non fare, è il creditore a dover dimostrare che il debitore ha tenuto la condotta lesiva”* (Cass. - SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Dall'accompagnamento come attività volontaria può invece derivare solo responsabilità extra-contrattuale, conseguente a un atto illecito per violazione dell'obbligo generico di non arrecare danno agli altri, regola generale a cui tutti siamo soggetti.

I presupposti della responsabilità extra contrattuale sono:

- la condotta (attiva o omissiva)
- l'imputabilità della condotta al soggetto
- l'elemento psicologico (dolo o colpa)
- l'evento dannoso
- l'antigiuridicità del danno
- il nesso di causalità tra condotta e danno

Nella responsabilità extracontrattuale vi è una forte tendenza a collegare la responsabilità alla sola sussistenza del danno, soprattutto in relazione all'esercizio di determinate attività.

Si ha esclusione della responsabilità per:

- caso fortuito o forza maggiore
- stato di necessità
- concorso di colpa del danneggiato
- clausola di esonero dalla responsabilità

Il primo caso è quello dell'evento imprevisto ed imprevedibile con la comune diligenza (distacco di un seracco in normali condizioni climatiche e metereologiche); il secondo è la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile (taglio la corda per non finire a mia volta travolto).

Il concorso di responsabilità è assai rilevante; lo vedremo nel proseguo.

La liberatoria per scarico di responsabilità – a cui troppo spesso si fa (improprio) riferimento – può risultare di scarsa efficacia, atteso che *“è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”* (art. 1229 cod. civ.). La gravità della colpa è per sua natura opinabile, è sempre soggetta ad interpretazione e dipende dalla valutazione circostanziata del giudice<sup>5</sup>.

Va poi sottolineato che *“chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”* (art. 2050 cod. civ.)<sup>6</sup>.

La frequentazione della montagna rientra nel novero delle *“attività pericolose”* (o almeno non si può ragionevolmente ammettere che ne sia *tout court* esclusa): è stato infatti espressamente affermato che la previsione di cui sopra – con riferimento a un'escursione alpinistica organizzata nell'ambito di un corso per principianti organizzato da una Sezione del CAI – ben possa esser *“riferibile anche alle attività non aventi fine di lucro, in ragione della tendenzialmente universale portata del principio del neminem laedere, segnatamente quando gli interessi incisi abbiano rilievo costituzionale, com'è per il caso dell'incolumità delle persone (art. 32 Cost.)”* Non solo: la stessa sentenza precisa che *“anche le escursioni alpinistiche più facili presentano elementi di rischio elevato per soggetti sprovvisti o che hanno appena appreso le tecniche di tali escursioni, principalmente quando l'attività viene esercitata per le prime volte”* (Cass. - III, 24 luglio 2012, n. 12900).

Si tratta di questione assai rilevante perché il danneggiato – nell'ipotesi di esercizio di attività pericolose – per ottenere il risarcimento può limitarsi a dimostrare l'esistenza del fatto storico per lui lesivo; sarà invece l'agente (accompagnatore/istruttore) a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, andando incontro a non pochi problemi in punto di prova.

Infatti, è stato espressamente affermato – seppur con riferimento specifico all'attività contrattuale e remunerata della guida alpina – che è onere di chi si è impegnato *“all'accompagnamento nell'escursione, dimostrare di aver adempiuto alla sua prestazione con diligenza, prudenza e perizia, ovvero che l'eventuale incidente è dovuto a fatto a lui non imputabile o a caso fortuito o forza maggiore”* (Trib. Udine,

---

<sup>5</sup> Per distinguere la colpa lieve dalla colpa grave, *“possono essere utilizzati i seguenti parametri valutativi della condotta tenuta dall'agente: a) la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi; b) la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell'agente; c) la motivazione della condotta; d) la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa”* (cfr. Cass. pen- IV, 13 novembre 2015, n. 45437).

<sup>6</sup> Può essere utile tenere a mente che, ad esempio, il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, previa declaratoria di *“nullità, ai sensi dell'art. 1229, 1° comma, c.c., della clausola di esonero da responsabilità sottoscritta dall'allieva, dovendosi escludere la colpa lieve in quanto le conseguenze lesive erano facilmente prevedibili [...] con grave imprudenza e negligenza degli istruttori”* (cfr. Cass. - III, 19 giugno 2008, n. 16637).



19 novembre 2015).

\* \* \*

#### 7.- IL DUBBIO

E allora che si fa?

Smettiamo di andare in montagna?

O – peggio – facciamo finta di nulla e continuiamo a *far come ci pare?*

Decisamente no.

Occorre acquisire pieno discernimento di ciò che si fa per affrontare al meglio ogni possibile situazione, con la consapevolezza che **non esiste alcuna certezza assoluta**, ma solo la **verosimiglianza di un comportamento adeguato** alla nostra coscienza e alla nostra preparazione, nel contesto delle conoscenze condivise, prima ancora che a regole giuridiche che per loro natura si pongono nella logica del divieto, non del fare meglio.

\* \* \*

#### 8.- LA GESTIONE DEL RISCHIO

Detto in poche parole, **il segreto è non cacciarsi nei guai**; il difficile è capire come in concreto farlo.

Da un punto di vista statistico si può dire che grosso modo va sempre bene; l'evento negativo è comunque l'eccezione rispetto alla regola che di regola si torna a casa.

Non è però questa – ovviamente – la prospettiva con cui programmare ed affrontare un'uscita in montagna.

Occorre valutare quali pericoli si debbano/possano affrontare e quali rischi accettar di correre.

Una premessa è fondamentale: se diminuisce la percezione del rischio si ha una minore attenzione ai pericoli.

Non è razionale pensare di catalogare a priori ogni ipotetico pregiudizio.

Si suole effettuare una bipartizione in pericoli di natura oggettiva, tali per chiunque e suscettibili di essere ridotti – ma non eliminati – mediante idonee misure tecniche, e i pericoli soggettivi derivanti dalla difficoltà dell'itinerario in relazione alla capacità e alla preparazione di chi lo affronta. In ogni caso sussiste un legame ineliminabile con il comportamento individuale. A ben vedere l'alea (il rischio) aumenta in conseguenza di comportamenti irragionevoli da parte di coloro che la praticano o per la peculiarità dei luoghi in cui si agisce.

Fra i pericoli oggettivi rientrano i fattori prettamente naturali, specifici della località; va però precisato che non è corretto valutare *sic et simpliciter* la mera probabilità statistica di frane, smottamenti, valanghe e quant'altro; in realtà ciò che rende pericoloso un luogo è la risultanza del dinamismo di elementi naturali in una determinata area. Si pensi alle probabilità di verifica di una frana: appare

evidente che il concretizzarsi del rischio discende dalla fisionomia intrinseca del territorio e dell'interazione con gli agenti atmosferici: se una data zona è connotata da un'alta probabilità di frane e smottamenti, gli accadimenti saranno più frequenti e improvvisi allorché le condizioni climatiche siano idonee ad accelerarne il processo generatore.

Dunque, è opportuno non circoscrivere il concetto di fattore naturale in un contesto statico, limitato alla valutazione singolare degli elementi dell'ambiente, bensì va inteso in una **relazione dinamica** nella natura delle cose: spesso si tende ad escludere l'effettiva pericolosità di un preciso tragitto unicamente perché *si sa* che è di semplice percorrenza; in realtà, nulla osta che anche in presenza di una pioggia leggera o del *vetrato*, quel tratto considerato agevole possa divenire insidioso.

Asserire semplicemente che si tratti di avvenimenti imprevedibili non rispecchia allora la realtà fenomenica; al contrario, è necessaria un'effettiva indagine del caso concreto per appurare se un fatto potesse essere previsto ed evitato.

L'itinerario sarà sempre da valutare con regole di prudenza e attenzione; il sentiero, la via già aperta, comunque sia, non sono certezza; **conoscere i luoghi e stimare il contesto**: questa è la regola base dello scialpinismo che è opportuno adottare come parametro precauzionale in ogni campo di frequentazione della montagna.

Occorre sempre pensare a ciò che si fa e valutare ciò che succede: è il concetto di *situational awareness*<sup>7</sup>, sviluppato in ambito militare ma che ben può adattarsi alla frequentazione della montagna.

In questo contesto la gestione del rischio è un concetto molto più ampio della sicurezza: occorre valutare le dinamiche causa/effetto del nostro comportamento per adottare le procedure di volta in volta più corrette, tenendo ben presente la natura probabilistica dell'evento potenzialmente dannoso.

La conoscenza la si acquisisce con lo studio e la pratica della disciplina, corroborata con l'analisi di sintesi dell'attività svolta.

L'esperienza è invece l'aumento progressivo della conoscenza soggettiva grazie alla continua verifica e implementazione dei dati assimilati durante la pratica<sup>8</sup>.

A questo proposito è assai importante la verifica del *quasi incidente* e l'assimilazione della logica causale degli errori e delle tecniche per ridurli; l'esperienza la si matura

---

<sup>7</sup> Consiste nell'essere consapevoli di ciò che sta accadendo nelle vicinanze per capire quale impatto avranno le informazioni, gli eventi e le proprie azioni rispetto a obiettivi e traguardi, sia immediatamente che nel prossimo futuro. Una persona con un senso appropriato di "situational awareness" ha generalmente un alto grado di conoscenza rispetto agli input e output di un sistema, riesce cioè a valutare nel loro complesso situazioni, persone ed eventi che si manifestano a causa delle variabili che il soggetto può controllare.

La mancanza o l'inadeguatezza della situational awareness è stata identificata come uno dei fattori principali negli incidenti attribuiti all'errore umano in cui le decisioni sbagliate possono portare a conseguenze gravi (come il pilotaggio di un aereo, l'azione di un soldato o il trattamento di pazienti gravemente malati o feriti).

<sup>8</sup> emblematico è a questo proposito l'apologo di SOCRATE "so di non sapere".

imparando dagli errori (capire come si generano, saperli identificare, ridurne l'incidenza, saperli gestire).

Il tutto dovrà poi essere di volta in volta valutato attentamente (calibrato in concreto) sulle capacità dell'accompagnato in funzione della preparazione dell'accompagnatore e comunque del gruppo che si accinge ad andare in montagna.

La diligenza richiesta, attesa la natura tecnica dell'opera da svolgere, tendenzialmente consiste nell'evitare qualsiasi tipologia di azzardo.

È stato efficacemente sottolineato che *“durante la gita o la scalata può darsi che sopravvengano eventi imprevisi, che ne turbano lo svolgimento, facendo sì che il gruppo o la cordata vengano a trovarsi proprio in quel momento nei quali, per esempio, si verifica il distacco di una valanga o la caduta di sassi, mentre secondo il programma previsto ciò non avrebbe dovuto accadere: per esempio un cambiamento imprevedibile e imprevedibili delle condizioni metereologiche che ha ostacolato la progressione, come la nebbia, oppure un incidente tecnico o un malessere fisico occorso a uno degli accompagnati, che ha fatto perdere tempo o ha rallentato di molto la progressione, sì da causare un ritardo per l'intero gruppo. L'affidamento generato dalla presenza dell'accompagnatore ha certamente per oggetto, tra l'altro, la riduzione al massimo grado anche dei pericoli derivanti da eventi come quelli accennati. Un accompagnatore capace e prudente deve saperli mettere nel conto: la scelta della gita o della scalata e le sue modalità di svolgimento devono essere tali da mantenere il rischio a un livello così basso da permettere che le conseguenze di tali eventi possano essere affrontate senza che ne derivino danni degni di nota per gli altri accompagnati”<sup>9</sup>.*

Qualora gli accompagnati subiscano danni derivanti da fattori naturali, il giudice dovrà porre a fondamento della propria decisione l'effettiva imprevedibilità, non con gli occhi dell'uomo medio, ma con la cognizione specifica dell'uomo di montagna.

**Il rischio è sempre da valutare in concreto**: a volte può essere preferibile accettare un rischio per evitare di doverne poi affrontare un altro potenzialmente più grave: si pensi ad esempio alla scelta fra attraversare un canalone di modesta larghezza soggetto a scaricamenti e cambiate itinerario, allungandolo, con la necessità di percorrere una zona crepacciata in pomeriggio inoltrato.

È comunque fondamentale **evitare di dar prevalenza all'emozione**, evitare le trappole euristiche<sup>10</sup> (cioè scorciatoie logiche che conferiscono un illusorio senso di sicurezza di fronte all'elevato grado di incertezza) e non seguire la prima opzione che

<sup>9</sup> L. LENTI, La responsabilità civile delle guide e degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nell'escursionismo, in G. FORNASARI ed altri, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, La Montagna, Torino, 2013, 379 ss. Nello stesso senso vedi anche L. LENTI, La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell'alpinismo e nello scialpinismo, in *Nova Giur. Civ.*, 2007, II, 426.

<sup>10</sup> cfr. R. SERAFIN, Attenti alle trappole euristiche. Come mai gli esperti si mettono nei guai? Ecco qualche risposta, in <http://www.loscarpone.cai.it/news/items/attenti-alle-trappole-euristiche.html>

ci si pone davanti, sol perché è la prima; al contrario, è saggio ponderare ogni possibile alternativa nel corretto contesto cronologico per la gestione delle priorità, senza peraltro procrastinare a lungo l'azione.

Chi sa, fa: occorre dunque **assumersi la responsabilità della propria azione senza ricercare il consenso.**

Infine, è importante aver consapevolezza dell'esistenza – spesso nefasta – di elementi psicologici che tendono ad attenuare ai segnali di allarme e a sovrapporsi alla loro corretta percezione: la pressione del tempo, l'assuefazione al segnale, la *smania* dell'azione immediata e – non per ultima, ricordiamolo sempre – la superficialità di valutazione complessiva.

\* \* \*

### 9.- L'AFFIDAMENTO

L'affidamento è l'estrinsecazione del concetto "*mi fido di*".

Il concetto giuridico di affidamento coincide con il significato corrente del termine: fare affidamento è far conto sull'attenzione, sulla capacità, sulla garanzia fornita da altri, rimettersi alla loro protezione. L'accompagnato chiede aiuto a chi ne sa di più oltre alla capacità base; l'affidamento è contare sull'esperienza e sulla preparazione altrui.

Da qui nasce il rapporto **BIDIREZIONALE** accompagnato/accompagnatore, da cui scaturiscono precise responsabilità.

In caso di evento dannoso, assume particolare rilevanza il comportamento del danneggiato: l'accompagnato è in una situazione di subordinazione e deve comportarsi in modo diligente seguendo le indicazioni dell'accompagnatore. Qualora non ponga adeguata diligenza viene meno o comunque si riduce la responsabilità dell'accompagnatore; se l'accompagnato inciampa nel sentiero perché non presta adeguata attenzione a dove mette i piedi viola un obbligo di diligenza minima a lui comunque richiesta.

Dobbiamo aver ben presente che c'è una generale deriva di cultura che porta alla deresposabilizzazione dell'accompagnato, aggravata dalla scarsa conoscenza delle dinamiche in gioco da parte di giudici.

I numeri però ci dicono che il rischio dell'accompagnamento è bassissimo (secondo statistiche interne del CAI tende a zero); basta agire con consapevolezza e raziocinio e di regola tutto va bene.

Come detto, al potere di direzione corrisponde il dovere di subordinazione. L'accompagnato è soggetto al potere di supremazia dell'accompagnatore (si sta sulla traccia perché lo dico io): mi devo imporre, se no meglio tornare indietro.

L'accompagnatore accetta di unirsi ad altre persone per compiere o per portare a termine un'escursione o una scalata, assumendosi – espressamente o anche solo nei fatti – la responsabilità di offrire loro collaborazione e protezione, in proporzione alla

differenza di capacità e di esperienza fra l'accompagnatore e gli accompagnati. Questa attività comporta una crescita della percezione di sicurezza per questi ultimi, consci che la gita o la scalata si terrà in condizioni di sicurezza grazie alla presenza di qualcuno con maggior esperienza.

**È l'affidamento che differenzia il compito dell'accompagnatore rispetto al mero compagno di gita o scalata:** in tal caso, l'accordo ha ad oggetto solo un aiuto reciproco volto alla diminuzione dei pericoli, senza assoggettare il patto all'ordinamento giuridico. Dunque **non si è in presenza di accompagnamento se tutti sono in grado di fare allo stesso modo, nel senso che non ci si affida all'esperienza altrui:** per gli amici che vanno insieme, con pari preparazione, non scatta la responsabilità.

Date queste premesse, non è solo il debitore (cioè l'accompagnatore a cui ci si è affidati) che deve fare tutto per evitare l'evento potenzialmente dannoso, ma è anche il creditore (cioè l'accompagnato che possa avere subito un danno) che ha l'obbligo di cooperare.

È utile ricordare che *“in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte”* (Cass. - III, 31 ottobre 2014, n. 23148). Infatti, la buona fede o correttezza di comportamento integra un generale principio di solidarietà sociale che, come più volte è stato affermato, *“trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, imponendo al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, ma è anche fonte legale d'integrazione del contratto, quale obiettiva regola di condotta che vale a determinare il comportamento dovuto in relazione alle concrete circostanze di attuazione del rapporto, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, ed è volta alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati”* (Cass. - SS.UU., 25 novembre 2008, n. 28056).

In montagna **la valutazione della colpa dell'accompagnatore è legata anche al divario delle capacità tra i due soggetti:** tanto più è alto, tanto maggiore è la responsabilità dell'accompagnatore. In questi casi, la responsabilità dell'accompagnatore viene giudicata con grande rigore, valutando le cause dell'incidente quali imprudenza, imperizia, negligenza nella valutazione delle difficoltà tecniche dell'itinerario in relazione alle capacità dell'accompagnato, il terreno, le condizioni metereologiche e quant'altro.

Il membro più esperto è chiamato a risarcire i danni per infortunio ai meno esperti (e comunque a rispondere penalmente della suo comportamento) quando l'incidente è

conseguenza di una sua negligenza, imperizia, imprudenza, o ha comunque fatto un'errata valutazione della difficoltà dell'uscita in rapporto alle capacità tecniche dei compagni, capacità che il più esperto dev'essere sempre in grado di valutare oggettivamente prima della scelta dell'itinerario.

Per contro, il più esperto non è tenuto al risarcimento quando il compagno meno esperto compie atti di evidente imprudenza, derivanti dall'inosservanza dei consigli ed insegnamenti dell'accompagnatore.

\* \* \*

#### 10.- IL CONSENSO

Perché scatti la responsabilità serve il consenso: l'accompagnatore può esser chiamato a rispondere del suo operato solo se ha accettato di porsi in posizione di supremazia nei confronti di chi possa aver subito un danno.

Se trovo uno in difficoltà e mi dice "*posso venire con te*" chiamo il Soccorso; l'accompagnatore o comunque chi *pensa di sapere di montagna* non ha l'obbligo di agire, provvede solo se è sicuro di ciò che fa – e se ne assume la responsabilità – se no si rischia di far peggio.

Se uno mi viene dietro *sic et simpliciter* io non ho mai dato il consenso; magari gli dico "*lascia perdere, non sei in grado*", ma non è con me e io non ne sono responsabile.

Se me lo attacco in cordata, però, scatta l'affidamento.

Manifestare dissenso è un diritto: posso dire di no perché se comando io, lo dico io e si fa così e me ne assumo la responsabilità.

Sul campo, entra in gioco la capacità decisionale (tattica) dell'accompagnatore: in caso di prevedibile e/o imminente cambiamento climatico, ad esempio, chi ha la responsabilità dovrà valutare se la prosecuzione del cammino possa avvenire in sicurezza; in caso contrario potrà [*rectius*: **DOVRÀ**] decidere di cambiare percorso oppure di interrompere l'escursione, facendo rientro nella sede di partenza.

\* \* \*

#### 11.- LE USCITE FRA AMICI

È utile riaffrontare sotto una diversa prospettiva quanto sopra detto in punto di responsabilità e affidamento.

Spesso vengono definite "*accompagnamento per amicizia o per cortesia*" ed in caso di infortunio di un partecipante si possono distinguere due situazioni:

- ♣ affidamento tra accompagnatore ed accompagnato: è il caso in cui l'accompagnatore ha, rispetto all'accompagnato, più esperienza, competenze, capacità nel condurre l'uscita tanto che i partecipanti all'uscita *fanno affidamento su di lui*; in questa situazione, in caso di incidente/infortunio, la giurisprudenza impone al più esperto un onere superiore come responsabilità civile; spetta però

all'infornato dimostrare la superiorità tecnica del compagno/accompagnatore.

♣ non affidamento tra accompagnatore ed accompagnato: è il caso in cui tutti hanno più o meno le stesse capacità ed in cui, in caso di incidente/infornio ognuno ha pari responsabilità civile.

Dunque, la situazione che si viene a creare non è molto dissimile da quella astrattamente ipotizzabile in termini generali, con quanto ne consegue.

Ciò detto è utile anche ricordare che *“l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegue la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi [...] secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti”* (Cass. - III, 26 maggio 2014, n. 11698).

\* \* \*

## 12.- LA FIGURA DEL TITOLATO

E dunque?

Come si è visto, il fatto di essere volontari e non pagati è irrilevante.

C'è una preparazione corrispondente al livello corrispondente al titolo acquisito, dunque ci si aspetta che si sia all'altezza della casacca.

Non c'è differenza fra escursionismo e alpinismo: si deve sempre e comunque essere in grado di fare ciò che si fa.

L'accompagnatore accetta di unirsi ad una o più persone per offrire loro collaborazione e protezione in misura corrispondente alle sue capacità e conoscenze, certificate o di livello medio, al fine di consentire o favorire lo svolgimento dell'escursionismo o dell'alpinismo, a piedi o sugli sci.

L'accompagnatore ha un potere direttivo cui corrisponde la subordinazione dell'accompagnato.

L'accompagnamento limita l'assunzione del rischio da parte degli accompagnati, in misura rapportata al livello di affidamento che si determina in base:

- ◇ al grado di qualificazione dell'accompagnatore;
- ◇ alle capacità dell'accompagnato.

L'accompagnamento determina una proporzionale responsabilità dell'accompagnatore, laddove ne sussistano le condizioni.

La qualifica configura una presunzione di competenze: si presume il possesso di capacità e conoscenze tecniche, oltre che un adeguato bagaglio di esperienza, pari a quelli inerenti al tipo di qualifica acquisita, a cui corrisponde una potenziale

responsabilità extra-contrattuale.

\* \* \*

### 13.- CONCLUSIONI

Occorre sempre il consenso dell'accompagnatore (espreso o tacito) affinché si costituisca il rapporto di accompagnamento e la conseguente potenziale responsabilità. L'accompagnatore in linea di principio non ha alcun obbligo giuridico di assumere l'incarico; ma se presta il proprio consenso automaticamente si impegna a fornire la propria diligente assistenza sia in fase di organizzazione che di svolgimento:

- al crescere del livello di affidabilità dell'accompagnatore, diminuisce il livello di rischio accettato dall'accompagnato ed aumenta quello del dovere di protezione;
- al diminuire del livello di affidabilità dell'accompagnatore aumenta il livello di rischio accettato dall'accompagnato e decresce quello del dovere di protezione.

Perché sorga un'ipotesi di affidamento, però, è necessario che l'accompagnato non disponga di capacità ed esperienza sufficienti a consentirgli di compiere in autonomia l'uscita. Qualora ne disponga, infatti, la presenza di organizzatori o di esperti sarebbe da considerarsi ininfluyente e non potrebbe, da sola, determinare l'insorgere di una forma di affidamento e di accompagnamento in senso tecnico-giuridico.

L'accompagnato si trova in subordinazione e dovrà adeguare il suo comportamento alle indicazioni di chi lo guida; altrimenti si assumerebbe le conseguenze della propria insubordinazione lasciando l'accompagnatore esente da responsabilità.

L'accompagnatore ha il potere di direzione, ossia il potere di effettuare le scelte necessarie durante l'escursione, secondo i canoni della diligenza, della prudenza e della perizia.

Qualche suggerimento:

- dare disposizioni ad alta voce, facendosi sentire da tutti;
- se qualcuno non segue le disposizioni date, intimare l'obbedienza davanti a testimoni, in modo da fargli assumere la responsabilità esclusiva della sua condotta, eventualmente avvisandolo che non fa più parte del gruppo;
- valutare in modo sereno ogni altra precauzione che l'esperienza suggerisce;
- saper rinunciare.

Non ci sono norme che impongano di svolgere l'attività di accompagnamento a favore di chiunque lo richieda, come pure per escursionisti o alpinisti incontrati casualmente. Ci si può rifiutare (salvo l'obbligo di soccorso).

Dunque: valutate bene voi stessi e le vostre capacità; valutate bene le uscite di gruppo, soprattutto quando non conoscete i partecipanti ... la montagna è un luogo tanto meraviglioso quanto insidioso, attenzione a dove andate e a che compagni avete!